

*Regolamento Comunale*  
*per la disciplina dei Servizi di*  
*Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.*

## TITOLO I

### ***NORME GENERALI***

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento - Principi generali.**

1 - Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di nettezza urbana così come previsto:

- a) dall'art. 8, comma 2 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dall'art. 9 quater del D.L. 9.8.1988 n. 937, convertito con modificazioni, dalla legge 9.11.1988 n. 475;
- c) dal D.M. 25.9.1991 (G.U. n. 136 del 12.6.1991);
- d) dal capo III del D.L. vo 15.11.1993 n. 507;
- e) dall'art. 39 della Legge 22.2.1994 n. 146;

2 - Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti;

#### **Art. 2 - Assunzione del servizio in economia.**

Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e del D.P.R. n. 915/1982 che li esplica in economia ai sensi dell'art. 22, comma 3 lettera a) della legge 8.6.1990 n. 142 o mediante concessione a Enti o Imprese specializzate, autorizzate dal competente organo regionale, ai sensi dell'art. 6 lettera d) del D.P.R. 10.9.1982 n. 915.

#### **Art. 3 - Tutela igienico sanitaria del servizio - Rinvio.**

1 - Le norme per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei parametri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8 comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 915/1982), sono oggetto di apposito Regolamento.

2 - Con lo stesso Regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico - sanitario.

## TITOLO II

### ***RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI***

#### **Art. 4 - Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni.**

1 - Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

2 - Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta;

- a) dei rifiuti ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- b) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, proveniente da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere di cui ai nn. 1 e 2 dell'art.2 comma 3, del D.P.R. n. 915/1982;

Zona compresa nel perimetro:

Pozzarello e Zona 167, La Soda, Pianone, Terrarossa, Feniglia, Poggio Portuso, Le Viste.

3 - Con motivata deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

4 - Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima descritto, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art 32 della legge 8.6.1990 n. 142.

#### **Art. 5 - Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi.**

1 - Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrali come al precedente art. 4.

Denominazione:

Cala Moresca, Olivastri, Cala Piccola, Le Cannelle, Mascherino.

Olivastri;

Cala Piccola;

Le Cannelle;

Mascherino;

#### **Art. 6 - Modalità della raccolta dei rifiuti solidi urbani.**

1 - La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio o in caso di concessione del servizio o in caso di concessione del servizio dal personale con i mezzi dell'Impresa concessionaria.

2 - Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:

- a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, comma 2 n. 1;
- b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art.4 comma 2 n. 2;

3 - Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

#### **Art. 7 - Divieto di accesso alla proprietà privata.**

1 - E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2 - In casi particolari , ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati, potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati all'interno della proprietà privata.

3 - L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume nessuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

#### **Art. 8 - Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia.**

1 - Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante;

- a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e scarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
- b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

#### **Art. 9 - Distanze e capacità dei contenitori.**

1 - I contenitori per la raccolta dei rifiuti nei centri abitati devono essere indicativamente collocati ad una distanza media di ml. 50 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di lt. 1.300.

2 - Per le zone extraurbane verranno posizionati n. 2 cassonetti ogni Km. tranne per il tratto che va dalla località le Cannelle alla località Sbarcatello in quanto la strada è sterrata.

3 - La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

4 - L'Amministrazione Comunale si riserva per alcune zone del paese di eseguire la raccolta dei rifiuti solidi urbani in maniera tradizionali.

#### **Art. 10 - Servizio di raccolta zone extraurbane**

1 - Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

#### **Art. 11 - Riduzione del tributo per disfunzioni del servizio.**

1 - Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 10. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta;

2 - Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale, su relazione del responsabile del servizio.

### TITOLO III

## ***RACCOLTA DIFFERENZIATA***

#### **Art. 12 - Istituzioni e scopo del servizio.**

1 - Ai sensi dell'art. 9 quater del D. L. 9.9.1988 n. 937, convertito, con modificazioni, nella legge 9.11.1988 n. 475, e del D.M. 29.5.1991, le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali ed animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2 - La raccolta differenziata è finalizzata a :

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

### **Art. 13 - Definizioni.**

1 - Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- *per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani*: il conferimento e la raccolta separat di frazioni degli stessi;
- *per rifiuti urbani pericolosi*: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 19.9.1982 n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 14;
- *per frazione umida*: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
- *per frazione secca*: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
- *per rifiuti ingombranti*: quelli così definiti dall'art. 2 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- *per frazioni recuperabili*: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali - quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
- *per recupero*: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime e secondarie e/o energia.

### **Art. 14 - Rifiuti urbani pericolosi.**

In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriali di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e "F";
- prodotti farmaceutici.

2 - Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 31.8.1987 n. 361, convertito con modificazioni, nella legge 29.10.1987 n. 441 e del D.M. 29.5.1991.

### **Art. 15 - Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.**

1 - Il servizio, istituito come al precedente articolo è organizzato come segue:

a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento, in polietene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati come dal prospetto che segue:

- Rifiuti pericolosi
- Batterie e pile

Ubicazione dei contenitori:  
Nei pressi dei rivenditori  
-----

- Prodotti e relativi contenitori  
etichettati con simbolo T e/o F -----

- Prodotti farmaceutici

nei pressi delle farmacie e ambulatori  
medici  
-----

b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lett. a) sarà affidata con apposita convenzione a: \_\_\_\_\_

2 - E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti pericolosi nei detti contenitori.

3- La Giunta comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

#### **Art. 16 - Frazione umida e frazione secca dei rifiuti solidi urbani.**

1 - Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti urbani, sarà assicurato con gradualità su tutto il territorio comunale.

2 - Il servizio sarà avviato prioritariamente, presso utenze collettive, pubbliche o private, quali mense, ristoranti, alberghi, ecc.

4 - I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori, all'uopo predisposti, separando la frazione umida dalle restanti.

#### **Art. 17 - Rifiuti ingombranti.**

1 - La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energie e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

2 - La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

#### **Art. 18 - Raccolta di vetro, plastica e metallo.**

1 - Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della Giunta Comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

#### **Art. 19 - Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani.**

1 - La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

## **Art. 20 - Localizzazione e tipologia dei contenitori.**

1 - la raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo contenitori speciali che saranno collocati come da prospetto che segue:

### CONTENITORI

TIPO DI RIFIUTI	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA
Frazione secca R.S.U.		
Frazione umida R.S.U.		
Vetro	nei pressi di ristoranti e bar	campane
Plastica		
Metalli		
Carta e cartone	accanto ai contenitori	

## **Art. 21 - Modalità di conferimento da parte degli utenti.**

1 - Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art. 20, negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal Comune.

2 - Il Comune provvederà a fornire ad ogni singola famiglia appositi sacchetti dove separare gli avanzi alimentari dal resto della spazzatura.

## **Art. 22 - Frequenza della raccolta.**

1 - In armonia con quanto disposto dal precedente articolo6, per la raccolta differenziata, il Sindaco firserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta e i relativi orari, tenendo conto, in particolare delle esigenze di carattere igienico - sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

## **Art. 23 - Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori.**

1 - La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, trovano disciplina nell'apposito Regolamento concernente la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 24 - Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolari.**

In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la Giunta Comunale fisserà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento, agli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.

#### **Art. 25 - Informazioni agli utenti.**

1 - Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale, informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazione delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini;

2 - I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, ecc; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

#### **Art. 26 - Rapporti con i Consorzi Nazionali Obbligatori.**

1 - Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i Consorzi Nazionali Obbligatori, istituiti ai sensi dell'art.9 quater, comma 2 della legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9 quater, comma 4 della legge citata.

2 - Tale convenzione definirà in particolare i seguenti aspetti:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendimenti consuntivi periodici.

#### **Art. 27 - Associazioni di volontariato.**

1 - Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

2 - L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza insieme con l'atto costitutivo, specificando la/le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

3 - La Giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

## TITOLO IV

### ***SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI***

#### **Art. 28 - Rifiuti speciali assimilati.**

- 1 - Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
- imballaggi primari se secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
  - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
  - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette pallets)
  - accoppiati quali carta plastificati, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili)
  - frammenti e manufatti di vimini e di sughero
  - paglia e prodotti di paglia (scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura)
  - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
  - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
  - feltri e tessuti non tessuti
  - pelle e simil-pelle
  - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
  - resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
  - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982
  - imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia,espansi plastici e minerali e simili
  - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
  - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
  - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
  - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
  - nastri abrasivi
  - cavi e materiale elettrico in genere
  - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
  - scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè; scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati , scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili.
  - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (buccia, baccelli, pula, scarti di sgranature e di trebbiatura e simili)
  - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
  - accessori per l'informatica

I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità , sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 kg/mq, ovvero 0,1 mc/mq

### **Art. 29 - Rifiuti speciali non assimilati.**

1 - Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art 39, comma 1, della legge 22.2.1994 n. 146, il Comune può istituire un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

2 - Qualora il Comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

3 - Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 31.8.1987 n. 361, convertito, con modificazioni nella legge 29.10.1987 n. 441, come integrato dall'art. 8 del D.L. 28.11.1988 n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27.1.1989 n. 20, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.

4 - Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni altro effetto di legge, rifiuti urbani interni.

5 - I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25.5.1989, saranno smaltiti con modalità di cui all'art. 1, commi 2, quinquies e seguenti, del D.M. 14.12.1988 n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10.2.1989 n. 45.

### **Art. 30 - Smaltimento dei rifiuti speciali.**

1 - in caso di gestione del servizio da parte del Comune, il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani" per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

2 - Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

### **Art. 31- Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori.**

1 - Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9.9.1988 n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9.1.1988 n. 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla Regione o alla Provincia delegata la quantità e la qualità di rifiuti prodotti e smaltiti.

### **Art. 32 - Veicoli a motore, rimorchi e simili.**

1 - Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10.9.1982 n. 915.

Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n. 915/1982, art. 15 comma 4, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento edilizio.

## TITOLO V

### ***RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI***

#### **Art. 33 - Rifiuti tossici e nocivi.**

1 - Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere i produttori interessati nel pieno delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento Comunale per la tutela igienico sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 34 - Obbligo della denuncia dei locali e delle aree.**

1 - E' fatto obbligo ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici e nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previste dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

## TITOLO VI

## ***NORME TRANSITORIE E FINALI***

### **Art. 35 - Norme abrogate.**

1 - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 36 - Pubblicità del Regolamenti e degli atti.**

1 - Copia del presente Regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 37 - Entrata in vigore del Regolamento.**

1 - Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale (CO. RE. CO.) e la ripubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e i luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante detta affissione.

### **Art. 38 - Casi non previsti dal presente Regolamento.**

1 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) i regolamenti comunali per la disciplina igienico - sanitaria del servizio smaltimento dei rifiuti;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

### **Art. 39 - Variazione al Regolamento.**

1 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **NORME GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Assunzione del servizio in economia

Art. 3 - Tutela igienico sanitaria del servizio - Rinvio.

## **TITOLO II**

### **RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

- Art. 4 - Delimitazione dei parametri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 5 - Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi
- Art. 6 - Modalità della raccolta dei rifiuti solidi urbani
- Art. 7 - Divieto di accesso alla proprietà privata
- Art. 8 - Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia
- Art. 9 - Distanze e capacità dei contenitori
- Art. 10 - Servizio di raccolta zone extraurbane
- Art. 11 - Riduzione del tributo per disfunzioni del servizio

## **TITOLO III**

### **RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- Art. 12 - Istituzione e scopo del servizio
- Art. 13 - Definizioni
- Art. 14 - Rifiuti urbani pericolosi
- Art. 15 - Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 16 - Frazione umida e frazione secca dei rifiuti solidi urbani
- Art. 17 - Rifiuti ingombranti
- Art. 18 - Raccolta di vetro, plastica e metallo
- Art. 19 - Raccolta convenzionata di rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani
- Art. 20 - Localizzazione e tipologia dei contenitori
- Art. 21 - Modalità di conferimento da parte degli utenti
- Art. 22 - Frequenza della raccolta
- Art. 23 - Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori
- Art. 24 - Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari
- Art. 25 - Informazioni agli utenti
- Art. 26 - Rapporti con i Consorzi Nazionali Obbligatorie
- Art. 27 - Associazione di volontariato

## **TITOLO IV**

### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

- Art. 28 - Rifiuti speciali assimilati
- Art. 29 - Rifiuti speciali non assimilati
- Art. 30 - Smaltimento rifiuti speciali
- Art. 31 - Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori
- Art. 32 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

**TITOLO V**  
**RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI**

Art. 33 - Rifiuti tossici e nocivi

Art. 34 - Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

**TITOLO VI**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 35 - Norme abrogate

Art. 36 - Pubblicità del Regolamento e degli atti

Art. 37 - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 38 - Casi non previsti dal presente Regolamento

Art. 39 - Variazioni al Regolamento

\*\*\*\*\*

Approvato con delibera C.C. n. 86 del 30.07. 1994

Modificato con delibera C.C. n. 78 del 01.07.1998